

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**  
(SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di martedì dodici del mese di ottobre, alle ore 11.10 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- |                               |                        |                                  |                  |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA .....    | <i>Presidente</i>      | 7) LOMBARDI ROBERTA .....        | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE .....      | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA .....          | “                |
| 3) ALESSANDRI MAURO .....     | <i>Assessore</i>       | 9) ORNELI PAOLO .....            | “                |
| 4) CORRADO VALENTINA .....    | “                      | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA ..... | “                |
| 5) D'AMATO ALESSIO .....      | “                      | 11) VALERIANI MASSIMILIANO ..... | “                |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO ..... | “                      |                                  |                  |

Sono presenti: *gli Assessori Alessandri, D'Amato, Lombardi, Onorati, Orneli, Troncarelli e Valeriani.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Corrado e Di Bernardino.*

Sono assenti: *il Presidente e il Vice Presidente.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(O M I S S I S)

**Deliberazione n. 652**

**OGGETTO: Adozione del Regolamento Regionale concernente: “Disposizioni in materia di impianti alimentati a biomasse forestali, in attuazione dell’articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modificazioni”**

## **LA GIUNTA REGIONALE**

**SU PROPOSTA** dell’Assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi);

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2014, n. 1;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo “Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra” COM (2018) 73, dove la Commissione, in linea con l’obiettivo dell’accordo di Parigi di mantenere l’aumento della temperatura mondiale ben al di sotto i 2°C, presenta la sua visione strategica da attuare entro il 2050 a impatto climatico zero, per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013;

**VISTA** la Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le Direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima dell’Italia 2021-2030 (PNIEC), come stabilito dal Regolamento (UE) 2018/1999, in cui vengono stabiliti gli obiettivi nazionali, fissando, tra l’altro, al 2030 l’obiettivo del 30% di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali ed una riduzione dei consumi energetici del 43%;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “Il Green Deal europeo” COM(2019) 640 final, dove la Commissione riformula, su nuove basi, l’impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all’ambiente attraverso una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’UE in una società

giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse;

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 concernente “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale 16 dicembre 2011, n. 16 recante: “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 recante: “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” e ss.mm.ii.;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 della suddetta Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico nonché di impianti aerulici”, in particolare il comma 11, che dopo l'art. 3 della Legge Regionale 16 dicembre 2011, n. 16, ha inserito l'art. 3 *bis* (Registro regionale degli impianti a biomassa), ai sensi del quale:

*“1. Al fine di provvedere al controllo e ad un costante monitoraggio della diffusione degli impianti alimentati a biomasse forestali sul territorio regionale, è istituita, presso la struttura regionale competente in materia, una banca dati degli impianti a biomassa con potenza termica uguale o superiore a 50 kW termici, denominata “Registro regionale degli impianti a biomassa” (RIB).*

*2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina le modalità di funzionamento del registro e i compiti in capo ai proprietari degli impianti”;*

**VISTO** il Regolamento Regionale 23 dicembre 2020, n. 30 concernente “Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici”, pubblicato sul BURL del 29 dicembre 2020, n. 155;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale 4 agosto 2011, n. A8105 con la quale è stato, tra l'altro, approvato lo schema di rinnovo della Convenzione tra la Regione Lazio e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto sull'Inquinamento Atmosferico, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2009, n. 388;

**VISTA** la Convenzione tra la Regione Lazio ed il CNR - Istituto sull'Inquinamento Atmosferico, (Reg. cron. del 3 gennaio 2012, n. 14890), stipulata in data 15 settembre 2011, per la realizzazione del progetto “Sviluppo di strategie integrate per la produzione di energia da impianti a biomasse nel territorio del Reatino e sue ricadute sulla qualità dell'aria”;

**VISTA** la Determinazione della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti 26 ottobre 2017, n. G14569, con la quale è stato approvato lo schema di Atto aggiuntivo tra la Regione Lazio ed il CNR - Istituto sull'Inquinamento Atmosferico (Reg. cron. dell'11 dicembre 2017, n. 20865), finalizzato a dare attuazione, in particolare, tra l'altro, ai seguenti obiettivi specifici:

- Istituzione del Registro degli Impianti di Biomassa (RIB);

- Realizzazione del Sistema Informativo Territoriale;
- Regolamento di disciplina dell'utilizzazione degli impianti di Biomasse;

**ATTESO** che, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4 del Regolamento in parola si è provveduto con le risorse di cui agli impegni n. 8874/2021 e n. 8875/2021 sul capitolo di bilancio U0000E12516;

**RAVVISATA** la necessità di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 3 *bis*, comma 2, della Legge Regionale 16 dicembre 2011, n. 16 e ss.mm.ii., nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia;

**VISTA** l'allegata proposta di Regolamento Regionale concernente "Disposizioni in materia di impianti alimentati a biomasse forestali, in attuazione dell'articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modificazioni", che si compone di n. 8 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**VISTA** la nota del 9 giugno 2021, prot. n. 510434, con la quale l'Ufficio Legislativo ha comunicato che, in relazione alla suddetta proposta di Regolamento, è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale, ai sensi dell'art. 65 comma 5 *bis* del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** necessario procedere all'adozione della proposta di "Regolamento Regionale concernente: 'Disposizioni in materia di impianti alimentati a biomasse forestali, in attuazione dell'articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modificazioni'", composto da n. 8 articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**ATTESO** che la presente deliberazione non comporta nuovi oneri di spesa per l'Amministrazione Regionale;

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- di adottare il Regolamento Regionale concernente: "*Disposizioni in materia di impianti alimentati a biomasse forestali, in attuazione dell'articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modificazioni*", composto da n. 8 articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente atto non comporta nuovi oneri di spesa per l'Amministrazione Regionale.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio, in ottemperanza alle disposizioni in materia di pubblicizzazione degli atti amministrativi.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI ALIMENTATI A BIOMASSE FORESTALI, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 3 BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2011, N. 16 (NORME IN MATERIA AMBIENTALE E DI FONTI RINNOVABILI) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”

Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. Al fine di provvedere al controllo e al costante monitoraggio della diffusione degli impianti alimentati a biomasse forestali situati sul territorio regionale, il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modificazioni, disciplina:

- a) le modalità di funzionamento del registro regionale degli impianti a biomassa (RIB);
- b) i compiti in capo ai proprietari dei suddetti impianti.

Art. 2

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento si applica agli impianti alimentati a biomassa forestale con potenza termica nominale uguale o superiore a 50 kW termici, anche in configurazione combinata con altri combustibili diversi per la produzione di energia elettrica e termica, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di energia da fonti rinnovabili.
2. Qualora gli impianti di cui al comma 1 siano destinati, anche in parte, ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o siano destinati alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore, eventualmente combinati con impianti di ventilazione, si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale 23 dicembre 2020, n. 30 (Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici), anche con riferimento alla disciplina degli organi di regolazione e controllo.

Art. 3

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni, all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni, all'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, all'articolo 2 e all'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modificazioni e all'articolo 2 del r.r. 30/2020, nonché le seguenti ulteriori definizioni:

- a) autorità competente: autorità titolare delle funzioni amministrative di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni, all'articolo 6 del d.lgs. 28/2011 e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e successive modificazioni, all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, rispettivamente in materia di attività di edilizia libera (CEL), di procedura abilitativa semplificata (PAS), di autorizzazione unica (PAU) e di valutazione di impatto ambientale (VIA);
- b) codice identificativo dell'impianto: codice alfanumerico che identifica in modo univoco un impianto iscritto al registro regionale degli impianti a biomassa, definito come "codice" nel registro stesso;
- c) COP nominale dell'impianto: parametro termodinamico che indica il coefficiente di prestazione, rappresentativo della quantità di energia termica che può essere convertita in energia frigorifera;
- d) piani di gestione e assestamento forestale "PGAF": piani di cui alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali);



- e) portata di alimentazione della caldaia: indica la quantità massica (espressa in kg/h) di combustibile in ingresso al generatore/caldaia nelle condizioni nominali di funzionamento, rilevate alla potenza nominale di caldaia/generatore;
- f) portata massica di syngas: misura dell'uscita utile del gassificatore;
- g) portata termica o potenza termica del focolare: potenza data dal prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato (kW);
- h) potere calorifico inferiore (P.C.I): potere calorifico riferito all'unità di massa. Nel caso di un combustibile gassoso il volume è riferito alle condizioni ISO Standard - Smc (Standard metro cubo): misura del volume di un combustibile riferito alle condizioni ISO Standard (T= 15°C; P= 1,013 bar a);
- i) potenza frigorifera disponibile: potenza frigorifera della macchina installata per la parte di trigenerazione;
- l) potenza termica disponibile: potenza termica installata in centrale termica, pari alla somma delle potenze termiche installate del gruppo CHP (PthCHP) e delle caldaie ausiliarie (PthB) se presenti;
- m) potenza termica utile: potenza data dalla quantità di calore trasferita dal focolare al fluido termovettore (kW);
- n) potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento, dichiarata dal fabbricante;
- o) proprietario: la persona fisica o giuridica proprietaria del terreno sul quale è prevista la realizzazione dell'impianto a biomassa oppure il proprietario dell'immobile cui l'impianto stesso è asservito;
- p) registro regionale degli impianti a biomassa, di seguito RIB: banca dati informatizzata, contenente i dati tecnici delle installazioni, compresi gli elementi funzionali alla localizzazione e alla georeferenziazione degli impianti;
- q) rendimento termico utile: rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
- r) resa del gassificatore: quantità specifica di syngas prodotto in rapporto alla portata massica del combustibile gassificato;
- s) scheda tipo "semplificata": scheda recante i principali dati caratteristici dell'impianto da inserire nel RIB, come risultanti nel progetto da sottoporre al procedimento autorizzatorio;
- t) scheda tipo "dettagliata": scheda recante i dati dettagliati relativi all'impianto da inserire nel RIB, come risultanti al termine del procedimento autorizzatorio;

- u) sezione di alimentazione: prima sezione delle schede tipo di cui alle lettere s) e t), riguardante i dati relativi a “tipologia”, “stoccaggio”, “movimentazione” da inserire nel RIB;
- v) sezione di combustione: seconda sezione delle schede tipo di cui alle lettere s) e t), riguardante i dati relativi al sistema tecnologico che caratterizza l’impianto da inserire nel RIB;
- z) sezione di produzione: terza sezione delle schede tipo di cui alle lettere s) e t), riguardante i dati relativi alla produzione energetica dell’impianto da inserire nel RIB;
- aa) sistema informativo territoriale (SIT) biomasse: sistema informativo regionale con funzioni di raccolta, elaborazione e ricerca dei dati e delle informazioni tecnico-scientifiche, nonché della disciplina vincolistica vigente, utili alla corretta pianificazione delle indagini necessarie alla progettazione e alla realizzazione degli impianti a biomassa di cui alla l.r. 16/2011 e successive modificazioni e al presente regolamento.

Art. 4

*(Registro regionale degli impianti a biomassa)*

1. Ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, della l.r. 16/2011 e successive modificazioni, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia energia, il RIB, la banca dati regionale contenente i dati riguardanti gli impianti di cui all'articolo 2 del presente regolamento e contenente:

- a) i dati generali degli impianti di cui al presente regolamento presenti sul territorio regionale;
- b) i dati anagrafici del proprietario dell'impianto, nonché del professionista incaricato del progetto relativo alla realizzazione dell'impianto medesimo;
- c) i dati tecnici del progetto per la realizzazione dell'impianto;
- d) i dati relativi alla certificazione di fine lavori;
- e) i dati e le indicazioni concernenti il relativo procedimento autorizzatorio;

2. Il RIB è realizzato dalla Regione in collaborazione con l'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IIA), secondo quanto previsto dalla Convenzione reg. cron. 14890 del 3 gennaio 2012 e dai relativi atti aggiuntivi.

3. Il RIB è articolato in diverse sezioni e garantisce l'interoperabilità con il SIT per le biomasse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa).

Art. 5

*(Compiti in capo ai proprietari degli impianti)*

1. Il proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2 è tenuto, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto stesso, a registrare presso il RIB il relativo progetto, allegando un modulo, presente sul sistema informativo, contenente le seguenti informazioni:

- a) localizzazione dell'impianto;
- b) descrizione dell'impianto e delle relative caratteristiche tecniche;
- c) dati anagrafici propri e del tecnico incaricato della progettazione;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni, attestante la disponibilità dell'immobile sul quale si intende realizzare l'impianto;
- e) dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'impianto medesimo da parte dell'autorità competente ai sensi della normativa vigente.

2. Al termine della registrazione del progetto prevista dal comma 1, il RIB produce il codice identificativo dell'impianto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

3. Entro un anno dalla sua realizzazione, il proprietario dell'impianto è tenuto a certificare la conclusione dei lavori, attraverso la compilazione dell'apposita sezione del RIB.

Art. 6

*(Trattamento dei dati personali)*

1. Il trattamento dei dati personali relativi ai soggetti che si registrano sul RIB ai sensi dell'articolo 5, è effettuato nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modificazioni.
2. Il trattamento dei dati richiesti ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento è obbligatorio.
3. La Regione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento n. 2016/679/UE.
4. La società LAZIOcrea SpA è nominata responsabile del trattamento nel rispetto delle istruzioni operative di cui alla deliberazione di giunta regionale 20 dicembre 2018, n. 840 e delle sue eventuali successive modificazioni.

Art. 7

*(Disposizioni transitorie)*

1. Per gli impianti di cui all'articolo 2 già realizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora la messa in esercizio non sia ancora avvenuta alla medesima data, i titolari degli impianti sono tenuti ad effettuare la registrazione al RIB contestualmente alla messa in esercizio dell'impianto.
2. Per gli impianti di cui all'articolo 2 la cui messa in esercizio è avvenuta prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari degli impianti devono provvedere alla registrazione degli stessi al RIB, procedere alla compilazione dell'apposita sezione relativa alla scheda tipo dettagliata di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t) e certificare la conclusione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 3, entro sei mesi dalla medesima data.
3. Il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce il presupposto per poter avviare, presso le autorità competenti, i procedimenti di integrale ricostruzione, rifacimento, potenziamento, riattivazione, rinnovo e riesame relativi all'impianto.
4. L'autorità competente, nell'ambito dei procedimenti di cui al comma 3, accerta il rispetto, da parte del proprietario dell'impianto, delle disposizioni di cui all'articolo 5.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il direttore regionale competente in materia, con una o più determinazioni, pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione, approva il manuale d'uso del RIB e del SIT. Con atti successivi, laddove necessario, provvede all'aggiornamento dei manuali stessi.

Art. 8

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, comma 5, si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione dei manuali di cui al medesimo articolo.

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

OMISSIS

IL SEGRETARIO  
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

L'ASSESSORE ANZIANO  
(Massimiliano Valeriani)